



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N.

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Finco, Rizzotto, Michieletto, Bottacin, Villanova, Montagnoli, Finozzi

ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SULLA CONTRAFFAZIONE IN VENETO. - MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2009, N. 27 "NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI, DEGLI UTENTI E PER IL CONTENIMENTO DEI PREZZI AL CONSUMO."

Presentato alla Presidenza del Consiglio il

ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SULLA CONTRAFFAZIONE IN VENETO. - MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2009, N. 27 "NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI, DEGLI UTENTI E PER IL CONTENIMENTO DEI PREZZI AL CONSUMO."

Relazione:

Con il termine contraffare ci si riferisce all'attività di chi riproduce qualcosa in modo tale che possa essere scambiata per l'originale. Per l'esattezza, la contraffazione interessa una serie di fenomenologie essenzialmente riconducibili alla produzione e commercializzazione di merci che recano - illecitamente- un marchio identico ad uno regolarmente registrato, ovvero alla produzione di beni che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti coperti di copyright, modelli o disegni (fenomeno della c.d. pirateria).

Secondo i dati del Mise (ministero dello Sviluppo Economico) e del Censis (Centro Studi Investimenti Sociali) dal 2008 al 2014 le autorità hanno sequestrato 377 milioni di articoli contraffatti per un valore stimato di 4,3 miliardi, con un impatto sull'economia che si concretizza anche in minor occupazione (oltre 100mila posti di lavoro) e in minori entrate per le casse dello Stato (5,3 miliardi di euro). Il fenomeno è partito dal mondo del lusso ma oggi si è oramai esteso alla maggior parte dei settori industriali, compresi i prodotti di uso quotidiano: alimentare, farmaceutico, componentistica, elettronica, ma anche giocattoli e prodotti per l'igiene personale. Secondo le stime della Commissione europea l'industria del falso ha un fatturato che è ormai pari all'1% del Pil mondiale, con una perdita di oltre due milioni di posti di lavoro.

La contraffazione danneggia non solo le imprese, che subiscono riduzioni di fatturato e possibili pregiudizi di immagine, ma anche i consumatori, allorquando ritengano di acquistare come originali prodotti che non lo sono e per gli eventuali rischi alla salute connessi, ed i lavoratori, che vedono ridursi le offerte "regolari" di lavoro.

La lotta alla contraffazione, per la sua rilevanza sociale, deve impegnare tutti i soggetti, pubblici e privati, dalla singola impresa alle istituzioni.

A questo scopo, la presente proposta di legge vuole promuovere la nascita di un Osservatorio sulla contraffazione in Veneto, introducendo alcune modifiche alla vigente Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 27 sulla tutela dei consumatori.

Solo un'attività di contrasto integrata, condotta su più fronti, può essere in grado di contribuire ad arginare il fenomeno. Per questa ragione l'organismo qui proposto opera anche grazie ad apposite convenzioni e accordi quadro fra la Prefettura, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Dogane, le CCIAA, le Polizie Municipali, le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori e, ovviamente, la Regione.

L'Osservatorio sulla contraffazione viene istituito, oltre che per monitorare tale fenomeno in Veneto, anche per definire nuove e più incisive iniziative per il contrasto del fenomeno del commercio delle merci contraffatte tendenti ad informare i cittadini ed a scoraggiarne l'acquisto. Presterà particolare attenzione al ruolo e alla tutela del consumatore, svolgendo un'attività che analizza il

fenomeno della contraffazione, con l'intenzione di far emergere le problematiche connesse a settori di particolare rilievo economico e sociale a livello locale.

Compito dell'Osservatorio, che per le sue attività potrà avvalersi anche delle Associazioni dei consumatori, sarà quello di realizzare indagini conoscitive e sul fenomeno della contraffazione e analisi sul suo impatto con il tessuto socio-economico, promuovere azioni aziendali volte alla prevenzione e svolgere attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. L'attività di ricerca, realizzata anche mediante indagini che coinvolgono imprese e consumatori, spazierà su varie tematiche quali, ad esempio, l'analisi della contraffazione di prodotti agroalimentari, cosmetici e giocattoli, al tema dell'etichettatura e della riconoscibilità dei prodotti, alla tutela del brevetto e del marchio.

Obiettivo, nello specifico, sarà appunto quello di individuare e promuovere azioni aziendali (quali l'incentivazione della brevettazione, l'utilizzo di nuove tecnologie anticontraffazione, l'intensificazione dei controlli sulle fasi produttive, ecc) volte a prevenire e reprimere la contraffazione svolgendo, allo stesso tempo, un'attività di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica, creando consapevolezza sui possibili danni e pericoli derivanti al consumatore e alle imprese dall'acquisto di merci contraffatte.

Alcune delle attività dell'osservatorio, riprese all'articolo 2 comma 3, sono:

- Indagini sulla conoscenza e sui comportamenti dei consumatori verso il fenomeno della contraffazione*
- Analisi del fenomeno della contraffazione dal punto di vista degli imprenditori*
- Campagne di sensibilizzazione sugli effetti negativi del fenomeno della contraffazione, rivolte in modo particolare a studenti delle classi superiori*
- Individuazione di politiche di lotta alla contraffazione.*

La presente proposta di legge non prevede nuove o aggiuntive spese a carico del bilancio regionale e, quindi, le attività dell'Osservatorio sulla contraffazione saranno svolte con le risorse già a disposizione del bilancio regionale o a valere su progetti nazionali o europei sul fenomeno medesimo.

ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SULLA CONTRAFFAZIONE IN VENETO. - MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2009, N. 27 "NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI, DEGLI UTENTI E PER IL CONTENIMENTO DEI PREZZI AL CONSUMO."

Art. 1 –Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo"

1. al comma 1 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 è aggiunta la seguente lettera:

"g) attività dell'Osservatorio sulla contraffazione di cui all'articolo 8bis"

Art. 2 – Inserimento dell'articolo 8bis alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo"

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 è inserito il seguente:

"Art. 8bis – Istituzione dell'Osservatorio sulla contraffazione in Veneto.

1. La Regione, al fine di una corretta informazione ai consumatori e sensibilizzazione sul fenomeno della contraffazione di prodotti e servizi coperti da marchi o altri diritti reali e per contrastare il fenomeno medesimo, istituisce l'Osservatorio sulla contraffazione in Veneto.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 opera all'interno della competente struttura regionale afferente alla tutela del consumatore e svolge le attività di cui al comma 3 anche attraverso apposite convenzioni e accordi con le Prefetture, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Dogane, le CCIAA, le Polizie municipali, le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori.

3. L'Osservatorio di cui al comma 1 svolge, principalmente, le seguenti attività:

- a) indagini sulla conoscenza e sui comportamenti dei consumatori verso il fenomeno della contraffazione;*
- b) analisi d'impatto, anche socio-economico, del fenomeno della contraffazione sulle imprese e sull'occupazione;*
- c) campagne di sensibilizzazione sugli effetti del fenomeno della contraffazione, rivolte in particolare a studenti;*
- d) individuazione di politiche di lotta e contrasto al fenomeno della contraffazione;*
- e) ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità di cui al comma 1."*

Art. 3 – Invarianza della spesa.

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

INDICE

Art. 1 –Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 “Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo”	4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---